



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

data 27/07/2011

n° 50

Oggetto- **GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO
SETTEMBRE 2011 – AGOSTO 2014**

L'anno **duemilaundici**, il giorno **ventisette** del mese di **luglio**, alle ore **21:05** nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

All'appello nominale risultano:

N°	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	Note
1	BALSI Alberto	X		Esce alle 23:30
2	BOTTINO Angelo		X	
3	CARPI Benedetto	X		
4	CATASSI Alessandro	X		
5	CATTONI Vera	X		
6	CHIARELLI Pietro	X		
7	COSTA Giovanni		X	Entra alle 21:10
8	DE MARCHI Roberto	X		
9	FOIS Giuseppe	X		
10	FRAVEGA Ferdinanda	X		
11	FUSTINONI Alberto	X		
12	GABRIELI Giuliano	X		
13	GERMI Paolo	X		
14	LAGOMARSINO Silvio	X		
15	MARSANO Claudio	X		Esce alle 01:30
16	ORSI Giuseppe		X	
17	PASTINE Iolanda		X	
18	SACCO Mario		X	
19	SARTORI Augusto	X		
20	TUSEO Maurizio	X		
21	VERDERIO Suavecito	X		
	TOTALE	16	5	

PARTECIPANO ALTRESI' GLI ASSESSORI ESTERNI:

1	BERNARDIN Andrea	X	
2	CORRADO Giovanni Michele	X	
3	FRACCHIA Mario	X	
4	RAGGI Giovanni Battista	X	

Assume la presidenza il **Prof. Roberto DE MARCHI** nella sua qualità di Sindaco, il quale accerta la validità dell'adunanza essendo risultato legale il numero degli intervenuti (**16 su 21**).

Partecipa il Segretario Generale **Dr Marco MORDACCI**

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri designati: Gabrieli – Lagomarsino - Chiarelli

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Provincia di Genova

Area: 3 - Sviluppo del Territorio, Informatica, Comunicazione e URP

N.A.O Sviluppo Turistico, Sportivo e Culturale

PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 50 del 21.07.2011

4° OGGETTO: GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO SETTEMBRE 2011- AGOSTO 2014.

Il Responsabile del Servizio

.....

Il Sindaco/L'Assessore proponente

.....

Approvata con delibera N° 50 del 27.7.2011

Immediatamente eseguibile

SÌ

NO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Santa Margherita Ligure è proprietario in S.Margherita Ligure, Via Generale Liuzzi, di un complesso immobiliare destinato a Palazzetto dello Sport e configurato come risulta dalla planimetria in atti;
L'edificio è dotato di impianti idrico e fognario, allacciati alla rispettive reti comunali. E' fornito altresì di impianto di riscaldamento a metano, nonché di acqua calda.
I servizi sono dotati di apparecchiature funzionanti. I locali sono tutti dotati di apparecchiature funzionanti. I locali, infine, sono tutti dotati di impianto di illuminazione elettrica;

VISTO l'art. 90 della L. 289/02, "Finanziaria per l'anno 2003", a mente del quale: "... *omissis*

- comma 24: "*l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive*";
- comma 25: "*ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline associate a Federazioni sportive regionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali ed obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari*
– *Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento... omissis*";

CONSIDERATO:

- che la Regione Liguria, prima con Legge 10 agosto 2004, n. 15 e da ultimo con L. 7 ottobre 2009 n. 40 "Testo unico della normativa in materia di sport" ha dato attuazione alla disposizione normativa sopra richiamata disciplinando le modalità di affidamento;
- che con tale articolato vengono stabiliti i seguenti principi cui si debbono uniformare gli enti locali che procedono all'esternalizzazione del servizio di che trattasi:

Art. 19 L.R. 40/2009

- *L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini.*

Art. 20 L.R. 40/2009:

- *I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati in base a procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità stabilite dall'art. 19.*

- *La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni sportive nazionali .*

- *Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al presente capo.*

- *L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie .*

Art. 21 L.R. 40/2009

- Gli enti territoriali, nella redazione dei bandi per l'affidamento della gestione degli impianti sportive, tengono conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti, attribuendo ad ogni requisito punteggi omogenei e proporzionati:

- *Rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;*
- *attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;*
- *esperienza nella gestione di impianti sportivi;*
- *qualificazione degli istruttori ed allenatori;*
- *livello di attività svolta;*
- *anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;*
- *numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;*

-Gli enti territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui sopra anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate;

- il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti eventualmente individuati in aggiunta a quelli di cui al c. 1 dell'art. 21 non potrà comunque superare il trenta per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore della predetta normativa regionale si sono perfezionati i presupposti giuridici per la puntuale applicazione della procedura prevista dall'art. 90, c. 25, della L. 289/2002;

RITENUTO preferibile sotto l'aspetto della economicità e flessibilità affidare all'esterno la gestione dell'impianti di che trattasi per un periodo di anni 3, eventualmente rinnovabili con provvedimento espresso dell'Amministrazione Comunale a norma di legge, secondo le modalità e le condizioni meglio descritte nello schema di convenzione allegato sub "A" alla presente proposta;

RITENUTO inoltre stabilire, in esecuzione dell'art. 21 della L.R. 40/2009 sopra citata, che l'aggiudicazione avvenga con procedura ad evidenza pubblica in base ai seguenti elementi, in ordine decrescente di importanza e di valore ponderale, come sarà meglio specificato in sede di bando di gara:

1. *rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;*
2. *esperienza nella gestione di impianti sportivi;*
3. *numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;*
4. *anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;*
5. *attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;*
6. *qualificazione degli istruttori e degli allenatori;*
7. *livello di attività svolta;*

RITENUTO inoltre formulare l'indirizzo per cui, oltre agli elementi di cui sopra, ai fini dell'individuazione del soggetto gestore, si dovrà considerare altresì il ribasso sul prezzo annuale di gestione a base di gara di € 41.000,00 IVA compresa qualora dovuta, per un valore non superiore al 10 % del valore complessivo di tutti gli elementi di valutazione;

RITENUTO infine esprimere l'indirizzo che in sede di puntuale determinazione dei criteri di aggiudicazione venga debitamente considerata, quale elemento premiante, l'attività svolta sul territorio sammargheritese per la promozione e lo sviluppo delle discipline sportive in particolare a favore dei giovani;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la deliberazione C.C. n. 39 del 20/6/2011, di approvazione del bilancio di previsione es. 2011;

VISTI gli atti deliberativi del P.E.G.;

DELIBERA

1. di affidare la gestione del Palazzetto dello Sport per il periodo settembre 2011 – agosto 2014 ad uno dei soggetti indicati dall'art. 20 della L.R. 40/2009, da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato sub "A" alla presente proposta, contenente i criteri e le condizioni relative alla gestione ed all'uso dell'impianto *de quo*, autorizzando il dirigente competente alla sottoscrizione ad apportare eventuali modifiche di natura non sostanziale utili ai fini di una migliore e più efficace definizione dei rapporti;
3. di demandare al dirigente dell'Area 3 l'adozione degli atti gestionali relativi alla procedura suddetta con particolare riferimento all'adozione della determina a contrattare ed all'approvazione del bando di gara in conformità ai criteri ed agli indirizzi generali meglio specificati in premesse;
4. di autorizzare la prenotazione dell'impegno di spesa di € 124.000,00 IVA compresa qualora dovuta relativa all'erogazione del contributo a parziale copertura dei costi di gestione a valere sui seguenti capitoli:
 - € 17.083,33 IVA compresa qualora dovuta con imputazione al cod. int. 1060205 del bilancio es. 2011, cap. 645.01 del PEG 2011;
 - € 41.000,00 IVA compresa qualora dovuta con imputazione al cod. int. 1060205 del bilancio pluriennale 2010-2012, anno 2012, cap. 645.01 del PEG Pluriennale;
 - € 41.000,00 IVA compresa qualora dovuta, relativi all'anno 2013 ed € 23.916,63 relativi all'anno 2014 verranno appostati sui capitoli dell'esercizio di riferimento;
5. di autorizzare la prenotazione dell'impegno di spesa previsto di € 4.000,00, per spese presunte di pubblicazione con imputazione al cod. intervento 1010803 del bilancio es. 2011, cap. 370.01 "spese per oneri a carico del Comune – Avvisi di gara" del PEG;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000


PARERI

Il Dirigente dell'Area 3 in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 50 in data 21.07.2011 del Servizio SVILUPPO TURISTICO - sport - cultura che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO

Alla presente sono uniti n. 3 intercalari e n. 1 allegati per complessive n. 19 facciate utili.

Data 21/7/2011

Il Dirigente



Il Dirigente dell'Area _____ in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. _____ in data _____ del Servizio _____ che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO, per quanto di competenza.

Data _____

Il Dirigente

Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO

La proposta non assume rilevanza ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile.

Data 21/07/2011

Il Dirigente Responsabile



PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA n° 29


Il presente impegno è prenotato:

Al Cap. 645.1

Al Progr. N. 1282

Esercizio finanziario 2011

Il Direttore di Ragioneria



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Provincia di Genova

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'USO DELL'IMMOBILE DI
PROPRIETA' COMUNALE DESTINATO A "PALAZZETTO DELLO
SPORT" – PERIODO SETTEMBRE 2011 - AGOSTO 2014**

Rep. N. _____

L'anno duemilaundici, il giorno ____ del mese di _____, nel
Palazzo comunale, tra:

1) **IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE**, con sede in
S.Margherita Ligure, P.zza Mazzini n. 46, cod. Fisc. 00854480100 e
Partita IVA 00172160996, rappresentato dal Dott.
_____ da una parte;

2) la Società/Associazione, con sede in _____, Via
_____, cod. fiscale _____,
rappresentata dal Sig. _____, nella sua qualità di
presidente pro-tempore, come risulta da documentazione in atti;

P R E M E S S O

- che il Comune di Santa Margherita Ligure è proprietario in S.Margherita
Ligure, Via Generale Liuzzi, di un complesso immobiliare destinato a
Palazzetto dello Sport e configurato come risulta dalla planimetria in atti.

L'edificio è dotato di impianti idrico e fognario, allacciati alla rispettive reti
comunali. E' fornito altresì di impianto di riscaldamento a metano, nonché
di acqua calda.

I servizi sono dotati di apparecchiature funzionanti. I locali sono tutti dotati
di apparecchiature funzionanti. I locali, infine, sono tutti dotati di impianto

di illuminazione elettrica;

- che l'art. 90, comma 25, della L. 289/2002 – legge finanziaria 2003 - stabilisce che nei casi in cui il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

- che tale disposizione demanda alle regioni di disciplinare, con propria legge, le modalità di affidamento;

- che la Regione Liguria, con Legge 10 agosto 2004, n. 15 e da ultimo con Legge 40/2009 ha dato attuazione alla disposizione normativa sopra richiamata;

- che con deliberazione C.C. n. _____ del _____, esecutiva, è stato stabilito di affidare la gestione dell'impianto de quo per il periodo settembre 2011-agosto2014 ad un soggetto esterno da individuare tra quelli in possesso dei requisiti di cui all'art. 21 della L.R. 40/2009, approvando contestualmente lo schema della presente convenzione;

- che a seguito dello svolgimento di una gara ad evidenza pubblica tra i soggetti elencati dalla normativa di cui sopra, con determinazione Area 3 n. _____ del _____ la concessione di che trattasi è stata aggiudicata definitivamente alla società/associazione _____, che ha conseguito un punteggio complessivo di _____/100, ed è stato assunto il conseguente impegno di spesa di € _____ per l'intero periodo;

- la sunnominata Società/Associazione sportiva _____,
non ha fine di lucro, ma bensì finalità prettamente sportiva, sancita
dai principi di aconfessionalità ed apoliticità e si propone nella
sfera delle proprie finalità sociali e secondo quanto risulta
dall'offerta presentata in sede di gara:

.....

- che la sunnominata Società/Associazione _____ si è dichiarata
disposta a gestire alle condizioni che seguono l'immobile di cui sopra;

si stipula quanto appresso

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.

Art. 2 - Il Comune di Santa Margherita Ligure concede per lo svolgimento
delle attività sportive meglio specificate nelle premesse, e comunque per
attività compatibili con la destinazione dell'impianto, l'immobile di proprietà
comunale sito in Santa Margherita Ligure, denominato "Palazzetto dello
Sport", in comodato gratuito alla Società/Associazione sportiva
_____ che, a mezzo del suo rappresentante
accetta, alle seguenti condizioni:

a) l'immobile sarà posto a disposizione della Società nello stato in cui
attualmente si trova che la Società dichiara di ben conoscere ed
accettare; l'Amministrazione comunale si impegna ad attivarsi, anche
presso soggetti terzi, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza
per consentirne l'agibilità, se ed in quanto necessari.

b) la Società concessionaria potrà utilizzare il complesso dalle ore 8.00
alle ore 24,00, salvo consentire nei giorni feriali, fino alle ore 14.00,

l'accesso al complesso da parte degli allievi delle Scuole site in Santa Margherita Ligure, secondo orari che saranno comunicati al Comune di Santa Margherita Ligure e alla Società suddetta;

c) la Società concessionaria provvederà a propria cura e spese all'apertura e chiusura del complesso; resta fermo che, negli spazi orari di utilizzo del complesso da parte degli allievi delle Scuole, saranno queste ultime a dover garantire una adeguata sorveglianza dello stesso;

d) la Società concessionaria dovrà, a sua esclusiva cura, spese ed oneri, dotare l'immobile delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività sportive in premesse: tali attrezzature resteranno di proprietà della Società.

Le seguenti attrezzature invece, la cui elencazione ha valore esemplificativo, già in dotazione all'impianto sportivo, sono di proprietà del Comune, il quale dovrà provvedere alla eventuale sostituzione, in caso di rotture, salvo i casi di accertata responsabilità o deterioramento irreparabile: tabelloni e relativi canestri per il gioco del basket, tabellone elettronico e relativa apparecchiatura segnapunti ed indicatori dei "30 secondi", seggiolone per l'arbitro di incontri di volley, attrezzi per ginnastica ritmica, spalliere, panca per addominali, cyclette e pesi, attrezzature tutte già esistenti;

e) la Società concessionaria assume, a proprio esclusivo carico e nel rispetto delle norme di legge, gli oneri relativi alla custodia, pulizia e salvaguardia dell'immobile e degli impianti e a tutto quanto necessario per il funzionamento del complesso, anche in relazione agli spazi di utilizzazione da parte degli allievi delle Scuole; essa potrà avvalersi anche

delle prestazioni di propri soci o di altro personale o ditta specializzata;

f) la Società concessionaria potrà affiggere sulle pareti dell'immobile cartelloni o striscioni pubblicitari o, comunque, utilizzare spazi a scopi pubblicitari al fine di ottenere eventuali "sponsorizzazioni" (l'ammontare delle somme corrisposte, nel rispetto della normativa fiscale vigente, dovrà essere comunicato alla Commissione di cui all'art. 12 e sarà utilizzato per il miglior conseguimento dei fini sociali) salvo quanto previsto dal successivo art. 8;

g) la Società concessionaria deve concedere, secondo programmi da predisporre e concordare con il Comune, l'utilizzo del complesso di cui sopra a privati o ad associazioni sportive, affinché tutti i cittadini che intendono esercitare attività sportiva di base abbiano possibilità di accesso alla struttura, fermo restando che:

1) ai privati è garantito, su loro richiesta e su assegnazione da parte della Società concessionaria, il 5 (cinque) per cento, calcolato su base settimanale, del totale delle ore disponibili, escluse quelle riservate, dalle ore 8 alle ore 14, agli allievi delle Scuole;

2) alle altre Associazioni sportive regolarmente iscritte all'Albo di cui all'art. 27 dello Statuto del Comune di Santa Margherita Ligure è garantito, su richiesta, l'utilizzo del quindici per cento del totale delle ore disponibili, escluse quelle riservate, come sopra indicato, agli allievi delle Scuole, oltre alle ore eventualmente non usufruite da privati (cfr. punto 1);

3) alla Società concessionaria è garantito l'utilizzo dell'impianto sportivo per un numero di ore pari all'ottanta per cento del totale delle ore disponibili, escluse quelle riservate come sopra indicato, agli allievi delle

Scuole, oltre alle ore eventualmente non usufruite dalle associazioni sportive iscritte all'Albo, sopra indicate;

Il programma di assegnazione degli spazi dovrà essere trasmesso al Comune per la relativa approvazione.

i) la Società concessionaria dovrà concedere gratuitamente alle associazioni sportive utenti, iscritte all'Albo Comunale di cui all'art.27 dello Statuto Comunale che ne facciano richiesta, di affiggere sulle pareti dell'immobile cartelloni o striscioni pubblicitari o comunque utilizzare spazi a scopi pubblicitari, per consentire alle stesse di ottenere eventuali "sponsorizzazioni". A ciascuna delle suddette associazioni dovrà essere garantita una superficie minima di 8m², salva la possibilità di usufruire di una maggior superficie eventualmente disponibile, secondo accordi tra la concessionaria e le società interessate;

l) la Società concessionaria potrà richiedere agli utenti - a fronte dell'utilizzo dell'impianto (compreso l'uso dei locali, dei servizi e delle attrezzature) un rimborso secondo tariffe da concordare con l'Amministrazione Comunale.

Delle somme riscosse dovrà essere tenuto apposito registro, soggetto a controllo periodico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - La concessione in comodato gratuito dell'impianto, con inizio il _____, scadrà il _____. Tre mesi prima della scadenza, l'Amministrazione Comunale accerterà la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione della concessione in comodato e, ove verificata detta sussistenza, comunicherà alla Società concessionaria, a mezzo Raccomandata A.R., la volontà di

procedere alla rinnovazione, con il consenso della Società concessionaria.
La concessione può essere prorogata, previo provvedimento espresso dell'Amministrazione Comunale, per un massimo di mesi 6 (sei) nelle more dello svolgimento della procedura per l'individuazione del soggetto affidatario per la gestione dell'impianto in oggetto.

La concessione è revocabile qualora la Società concessionaria venga meno agli obblighi assunti con la presente o renda comunque vano l'affidamento della gestione dell'impianto.

Qualora la Società sia trasformata, sciolta o cessi per qualunque altro motivo - salvo che ciò sia imposto da norme di legge o regolamentari ivi compresi regolamenti federali - la concessione sarà da considerare automaticamente risolta, con contestuale riacquisizione del possesso dell'impianto e delle attrezzature da parte del Comune.

Art. 4 - La manutenzione ordinaria dell'immobile e di tutti i suoi impianti (elettrico, idrico - elementi dei servizi compresi, di riscaldamento, ecc.) resta a carico della Società concessionaria, anche in caso di interventi richiesti motivatamente dalla Amministrazione Comunale e che non siano determinati da incuria o negligenza da parte della Società concessionaria.

La manutenzione straordinaria del complesso sportivo resta, invece, a carico del Comune di Santa Margherita Ligure.

In particolare, sono a carico del Comune - compatibilmente con le disponibilità di Bilancio - tutti gli interventi sullo stabile o su attrezzature di proprietà del Comune stesso, richiesti anche dalle Federazioni sportive in forza di disposizioni regolamentari.

Gli eventuali interventi sull'immobile ritenuti necessari od opportuni dalla

Società concessionaria e che comportino opere di sostituzione o di modificazione dei locali, impianti ed infissi, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e, se necessario, la concessione o autorizzazione edilizia e saranno realizzati a cura e spese della Società concessionaria.

Tutte le spese ed oneri (installazione, riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, rinnovo, ecc.) attinenti le attrezzature sportive di proprietà della Società concessionaria sono ad esclusivo carico della stessa.

I contratti per l'utenza telefonica, la fornitura di acqua, energia elettrica e gas o altro combustibile da riscaldamento saranno intestati alla Società, che assume a proprio carico le spese anche dei consumi.

Entro il mese di agosto di ogni anno di vigenza della convenzione la società concessionaria dovrà comunicare l'esatta lettura delle utenze al Comune ed agli Enti e Società erogatori competenti.

Art. 5. La concessionaria provvederà alla gestione del Palazzetto dello Sport con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori coordinati e continuativi, nonché di operatori liberi professionisti; può altresì coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6. Il concessionario è tenuto:

a) a fare in modo che non vengano danneggiati o deteriorati in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi, e, in ogni caso, dovendo in tal caso rimettere nel primitivo stato quanto sia stato danneggiato con assoluta urgenza od eventualmente a provvedere alla sostituzione degli

attrezzi non possibili di riparazione;

b) a dare immediata comunicazione all'Amministrazione dei danni all'impianto o alle attrezzature, di eventuali inadempienze sotto l'aspetto igienico-sanitario e dell'eventuale comportamento scorretto da parte degli utilizzatori;

c) a far calzare all'interno della palestra, ai frequentanti, calzature con soles di gomma o comunque protezioni per evitare danneggiamenti al pavimento;

d) a far rispettare, nell'orario di utilizzo, il divieto di fumo all'interno dei locali;

e) a non utilizzare l'impianto per un uso od attività sportiva diversa da quella concessa in uso.

Art. 7. Il Comune erogherà alla Società _____ un contributo annuo, determinato in base all'offerta presentata dalla società/associazione concessionaria, di € _____ (_____), I.V.A. compresa qualora dovuta, rivalutabile annualmente sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo.

Il contributo annuo sarà versato, compatibilmente con l'esecutività del Bilancio preventivo del Comune secondo i seguenti criteri:

- n. 2 rate in acconto, cadauna pari al 30% dell'importo del contributo stanziato comprensivo di rivalutazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT, rispettivamente entro il 30 novembre ed il 28 febbraio;
- n.1 rata a saldo, pari al 40% dell'importo del contributo stanziato, comprensivo di eventuale rivalutazione dell'indice dei prezzi al consumo

ISTAT, entro il 31 ottobre, previo parere favorevole espresso dall'apposita Commissione di cui al successivo art. 6 e presentazione di regolare rendicontazione annuale.

Rispetto alla parte di contributo a sostegno delle spese di utenza a carico della società concessionaria, i risparmi sui consumi rispetto a quelli registrati nella gestione 2009-2010, verranno suddivisi in parti eguali tra l'Amministrazione Comunale e la società stessa. La quota di competenza della società concessionaria dovrà essere investita nello sviluppo dell'attività giovanile.

Art. 8. La concessionaria potrà acquisire sponsorizzazioni inerenti le attività e le iniziative realizzate in esecuzione delle attività principali e complementari inerenti la gestione dell'impianto sportivo, oggetto del presente contratto. Le sponsorizzazioni acquisite dovranno essere compatibili con sponsorizzazioni o concessioni di spazi pubblicitari dell'impianto sportivo autorizzate dall'Amministrazione. In tal senso la concessionaria è tenuta ad acquisire in ordine ai contratti di sponsorizzazione autonomamente gestiti specifica valutazione dall'Amministrazione stessa.

Art. 9. La concessionaria solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi (fornitori, utenti, ecc.) per azioni od omissioni ad essa imputabili, anche se riferite a profili attuativi della presente convenzione.

La concessionaria è responsabile della sicurezza degli operatori da essa impegnati nelle attività di gestione dell'impianto sportivo e dei fruitori dello stesso, con riferimento ad installazioni e materiali per l'esecuzione dei medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi

si svolgono, ferma restando la responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla proprietà dei luoghi e delle strutture di sviluppo delle attività.

La concessionaria è responsabile della gestione degli adempimenti SIAE in relazione all'organizzazione delle attività e delle iniziative sportive e delle manifestazioni nell'impianto sportivo.

Art. 10.

Nel caso di reiterati inadempimenti da parte della concessionaria che si verificano per più di tre volte, puntualmente segnalati, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione della convenzione.

Parimenti potrà procedere alla risoluzione a fronte di gravi inadempimenti da parte della concessionaria previo esperimento di diffida ad adempiere.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, alla concessionaria per maggiori danni dalla stessa causati.

La risoluzione della convenzione è comunicata alla concessionaria mediante lettera raccomandata al domicilio eletto e comporta tutte le conseguenze di legge e di convenzione, compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione della concessionaria, dovendo comunque quest'ultima concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto concessionario.

Art. 11 - Si dà atto che la Società concessionaria ha provveduto alla stipula di adeguata copertura assicurativa di R.C. verso terzi per un massimale di almeno € 1.550.000,00 (unmilione cinquecentocinquanta mila/00) ogni sinistro col limite di € 517.000,00 (cinquecentodiciassette mila/00) per persona e € 259.000,00

(duecentocinquantanovemila/00) per danni a cose nonché per i rischi da incendio, comprese le garanzie complementari per eventi speciali (fumo, sociopolitici, acqua condotta, esplosioni e scoppi esterni) per un capitale assicurato di € 517.000,00 (cinquecentodiciassettemila/00)

Art. 12 - Per la verifica del rispetto delle clausole inserite nella presente convenzione e per l'espressione di parere preventivo in ordine alla liquidazione della rata a saldo del contributo di cui all'articolo 6°), viene nominata una Commissione, così composta:

- Sindaco, in qualità di Presidente
- Presidente della Società concessionaria
- Segretario Comunale;
- Dirigente del Settore tecnico del Comune;
- componente designato congiuntamente dalla minoranza consiliare.

In sostituzione dei componenti sopra indicati potranno intervenire i soggetti, rispettivamente, delegati.

Art. 13 - Il Comune potrà utilizzare gli impianti per lo svolgimento di proprie manifestazioni sportive o turistiche con modalità ed orari da stabilire e concordare preventivamente di volta in volta con la Società concessionaria.

Tali manifestazioni non potranno avere durata superiore ai sette giorni consecutivi.

La Società concessionaria dovrà essere avvertita dello svolgimento delle manifestazioni in tempo utile per il rispetto dei calendari di campionato.

Art. 14. E' fatto divieto alla società concessionaria di subconcedere , anche solo in parte, le attività per la gestione dell'impianto.

L'eventuale inadempimento costituisce causa di immediata risoluzione della convenzione.

Art. 15 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa espresso richiamo alle norme e consuetudini in materia.

Art. 16 - Ogni modifica della presente convenzione deve risultare da atto scritto.

Art. 17 - Le spese tutte inerenti e conseguenti alla presente convenzione ed alla sua registrazione sono a carico della Società Concessionaria.

Art. 18 La presente convenzione viene redatta in triplice originale, di cui uno per l'Ufficio del Registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune:

Per la Società:

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data **- 1 AGO. 2011** e vi resterà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

Li, **- 1 AGO. 2011**

IL SEGRETARIO GENERALE

ORIGINALE

Divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
